

Pubblicato il 13/03/2017

N. 00208/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00141/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 141 del 2017, proposto da:

**XXXXXXXXXX**, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, salita Salvatore Viale 5/2;

*contro*

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

*per l'annullamento*

del decreto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Sentite sul punto le parti costituite;

Rilevato che, con ricorso notificato in data 27.1.2017, il signor ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ cittadino bengalese, ha impugnato il decreto prot. n. 107 /Cat.A12/imm.2.Sez.- ./2016, datato 7 aprile 2016 e notificato in data 5 dicembre 2016, con cui il Questore di Genova ha disposto il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a motivo della mancata dimostrazione, per il periodo di vigenza del titolo di soggiorno da rinnovare, della disponibilità del reddito minimo previsto dalla normativa vigente, corrispondente all'importo annuo dell'assegno sociale, o di altre fonti lecite di sostentamento.

Rilevato come dallo stesso provvedimento impugnato risulti la costituzione, in data 11.1.2016, di un rapporto di lavoro part-time con retribuzione mensile suscettibile di superare, su base annua, l'importo annuo dell'assegno sociale (cfr. l'estratto conto contributivo INPS - doc. 4 delle produzioni di parte ricorrente);

Ritenuto che, trattandosi di un elemento sopraggiunto rispetto alla scadenza del permesso di soggiorno da rinnovare (4.12.2015), di esso l'amministrazione avrebbe dovuto tenere adeguatamente conto, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998;

Ritenuto pertanto che il provvedimento debba essere annullato;

Rilevato che le spese di giudizio - che sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario - debbano seguire come di regola la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda),  
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,  
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio,  
che si liquidano in € 1.000,00 oltre IVA e CPA oltre al rimborso del  
contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Alessandra  
Ballerini, antistataria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017  
con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Angelo Vitali**

**IL PRESIDENTE**

**Roberto Pupilella**

**IL SEGRETARIO**

